



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Area Affari Istituzionale, Bilancio e Regolamentazione  
Ufficio Affari Generali

### IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari, emanato con Decreto Rettorale n. 2845 del 7 dicembre 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 2011 – Supplemento Ordinario n. 275 e ss.mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*) e in particolare l'art. 53, comma 7, come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- VISTA** la Legge 4 novembre 2005, n. 230 (*Nuove disposizioni concernenti professori e ricercatori universitari e delega al Governo per il reclutamento dei professori universitari*) e in particolare l'art. 1, comma 16;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*) e in particolare: l'art. 6 (*Stato giuridico dei professori e ricercatori di ruolo*), comma 14, l'art. 9 (*Fondo per la premialità*) e l'art. 29 (*Norme transitorie e finali*), comma 19;
- VISTA** la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*) e in particolare l'art. 1, comma 329, che ha modificato la disposizione dell'art. 9, ultimo capoverso, della legge 240/2010 prevedendo incentivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati;
- VISTE** le delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 9 e 10 ottobre 2017, con le quali è stato approvato il regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità ai sensi dell'art. 9 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240;

EMANA

**Il Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità ai sensi dell'art. 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.**

#### Art. 1

**Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità e per i compensi aggiuntivi destinati a professori e ricercatori e al personale tecnico amministrativo, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'art. 9, della legge n. 240 /2010 e dell'art. 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

## **Art. 2 Costituzione del Fondo**

1. Il Fondo di Ateneo è costituito ed alimentato con le risorse derivanti:

- a) dalla mancata attribuzione degli scatti triennali ai professori e ricercatori dell'Ateneo (art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010);
- b) dalle somme attribuite con decreto dal Ministero a ciascuna università, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti dagli Atenei (art. 9, della legge n. 240/2010);
- c) dai compensi per prestazioni eventualmente svolte dal personale dipendente senza autorizzazione (art. 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- d) dai proventi delle attività svolte per conto terzi per una quota parte dei costi generali di funzionamento di pertinenza di ciascun dipartimento/ufficio di cui all'art. 7, comma 2, lettera h), del regolamento per la gestione delle attività di autofinanziamento;
- e) da finanziamenti e progetti pubblici e privati di natura istituzionale, anche destinati all'attivazione di Master, corsi di alta formazione e di formazione professionale, incluse le quote di iscrizione, per una percentuale minima del 2% dell'ammontare del finanziamento, a discrezione del responsabile scientifico dello stesso, da calcolarsi in aggiunta alla trattenuta a favore dell'amministrazione centrale prevista all'art. 11, comma 2, del regolamento per la gestione delle attività di autofinanziamento;
- f) da ulteriori risorse destinate alla predetta finalità dalla legge o da regolamenti di Ateneo.

2. La quota parte delle risorse di cui al comma precedente, lettera b), da destinare al finanziamento del Fondo è definita annualmente dal Consiglio di amministrazione.

3. I finanziamenti pubblici e privati di cui alla lettera e), del comma 1, possono integrare il Fondo unicamente se non vi sono previsioni ostative di compensi al personale da parte del committente o da regolamentazioni sulla base delle quali i contributi sono erogati.

4. Restano salve in ogni caso le ulteriori, eventuali, diverse determinazioni del Ministero competente in merito al conferimento di risorse nel fondo di premialità di cui al presente regolamento e al loro utilizzo.

## **Art. 3 Fonti di finanziamento**

1. Sono fonti di finanziamento utilizzabili ai fini del conferimento della premialità ai professori e ricercatori a tempo pieno ai sensi dell'art. 4, le risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), f) del presente regolamento.

2. Sono fonti di finanziamento utilizzabili ai fini del conferimento dei compensi aggiuntivi ai professori e ricercatori, anche a tempo definito, e al personale tecnico-amministrativo ai sensi dell'art. 5, le risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettere c), d), e), f) del presente regolamento.
3. La premialità di cui all'art. 4 e i compensi aggiuntivi di cui all'art. 5 sono assegnati nei limiti della consistenza del Fondo.

#### **Art. 4**

##### **Utilizzo del Fondo per specifici incarichi ai docenti a tempo pieno**

1. Il Fondo di Ateneo di cui all'art. 2 del presente regolamento è finalizzato ad attribuire una premialità, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge n. 230/2005 e dell'art. 9 della legge n. 240/2010, ai professori e ricercatori a tempo pieno. La premialità può essere riconosciuta in relazione agli impegni in attività di ricerca, didattica e gestionale che superino l'impegno stabilito dalla legge e dai regolamenti di ateneo, e che siano oggetto di specifici incarichi. La premialità è commisurata ai risultati conseguiti ed è riconosciuta alla condizione che per i medesimi incarichi non siano corrisposti altri compensi o indennità dall'amministrazione centrale o dalla Struttura di afferenza.  
Le tipologie di impegni in attività di ricerca e didattici che possono dare luogo alla premialità di cui al presente articolo sono definiti *ex ante* dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione; le tipologie di incarichi di natura gestionale che possono dare luogo alla premialità di cui al presente articolo sono definiti *ex ante* dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.
2. La misura della premialità è definita, ai sensi del comma precedente, nel rispetto degli obiettivi strategici che l'Ateneo adotta tramite gli strumenti di programmazione, e deve essere congrua rispetto all'incarico e alla sua durata. In ogni caso l'attribuzione presuppone:
  - a) la previa formalizzazione dell'incarico da parte del Rettore;
  - b) la previa verifica dell'assolvimento degli obblighi didattici previsti dalla legge e dal regolamento di Ateneo sui doveri istituzionali dei docenti;
  - c) l'essere considerati docenti "attivi", sulla base dei criteri utilizzati nell'esercizio di valutazione periodica della ricerca.
3. Le proposte di incarico devono essere corredate dalla corrispondente copertura finanziaria, così come determinata ai sensi dell'art 2, comma 1, e specificare le modalità di verifica dei risultati.
4. Non possono essere affidati e remunerati con le modalità di cui al presente regolamento incarichi di natura professionale.

#### **Art. 5**

##### **Utilizzo del Fondo per compensi aggiuntivi a favore del personale docente e tecnico-amministrativo**

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 240/2010 possono, altresì, essere attribuiti compensi aggiuntivi ai professori e ricercatori, anche a tempo definito, e al personale tecnico amministrativo, anche a tempo determinato, che contribuisce all'acquisizione di commesse per conto terzi o finanziamenti pubblici o privati.
2. Tali compensi aggiuntivi sono erogati su richiesta del responsabile scientifico del progetto/titolare della commessa/finanziamento che individua d'intesa con il direttore del dipartimento o il dirigente preposto anche l'entità degli stessi

spettanti al personale coinvolto, in analogia a quanto disposto dall'art. 9, comma 1 del Regolamento per la gestione delle attività di autofinanziamento. Può essere remunerato il personale che ha contribuito all'acquisizione delle commesse per conto terzi o dei finanziamenti, anche collaborando all'attività di progettazione dell'iniziativa oggetto della commessa/finanziamento.

3. I compensi possono essere erogati soltanto a conclusione dell'attività e dopo la riscossione integrale della commessa o del finanziamento.

#### **Art. 6**

#### **Limite massimo per premialità e compensi aggiuntivi**

1. La premialità e i compensi aggiuntivi riconosciuti al personale docente e tecnico-amministrativo ai sensi, rispettivamente degli articoli 4 e 5 del presente regolamento, unitamente ai compensi per attività conto terzi di cui all'art. 9, del regolamento di Ateneo per la gestione delle attività di autofinanziamento, non possono superare il valore del 50 per cento della rispettiva retribuzione annua lorda complessiva.

#### **Art. 7**

#### **Norme transitorie**

1. In fase di prima applicazione, l'art. 5 del regolamento ha efficacia retroattiva per le commesse e i finanziamenti di natura istituzionale conclusi con economie di gestione, acquisiti dopo l'entrata in vigore della legge n. 240/2010, le quali a richiesta del responsabile scientifico possono essere distribuite a titolo di premialità al personale docente e tecnico-amministrativo coinvolto nella commessa/finanziamento.

2. Per le commesse e i finanziamenti acquisiti dopo l'entrata in vigore della legge n. 240/2010 e fino al 31 dicembre 2016, l'efficacia retroattiva opera nei limiti delle risorse del fondo derivanti da finanziamenti privati.

#### **Art. 8**

#### **Norme finali. Entrata in vigore**

1. Tutti i compensi di cui al presente regolamento sono assoggettati alle ritenute previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge e la regolamentazione di Ateneo.

3. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione.

**IL RETTORE**

*(prof. Massimo Carpinelli)*